



ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

PREMESSO

- Che le leggi nn. 381/70 - 382/70- 295/90 disciplinano gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della condizione di invalido civile, di cieco civile e di sordo civile, cui consegue il diritto di ottenere diversificate provvidenze economiche, nonché altri benefici previsti dalle norme specifiche;
- che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" disciplina la materia relativa alle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate progressive, che costituiscono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare uno svantaggio sociale;

CONSIDERATO

- Che dette leggi stabiliscono la composizione delle Commissioni competenti ed operanti presso le AA.SS.LL.;
- Che le procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo e dell'handicap risultano talvolta non collegate e coordinate tra loro e di conseguenza il soggetto con disabilità può essere sottoposto a ripetute visite di accertamento per finalità diverse.

VISTO

- L'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito con modificazioni dalla Legge 9 marzo 2006 n. 80 che introduce l'obbligo di unificare le procedure relative a: sede, forma e data dell'accertamento dello stato di disabilità per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento medico legale e che riconosce alle Regioni la competenza ad adottare disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure delle leggi sopra citate; in particolare l'art. 6 comma 3 della legge 9 marzo 2006 n. 80 stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e domanda ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;
- che, in attuazione della predetta legge, il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225) ha individuato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione

sanitaria. Per espletare tale procedura la documentazione sanitaria deve essere richiesta d'ufficio alle commissioni mediche delle aziende sanitarie e, soltanto qualora la documentazione non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni, vada richiesta al cittadino;

- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare il Titolo V per quanto attiene alla riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

CONSIDERATO

- Che è necessario stabilire una procedura uniforme che consenta di effettuare gli accertamenti nel rispetto delle nuove norme.

VISTA

La legge 381/70 - Sordomutismo

La legge 382/70 - Cecità

La Legge 295/90 —Invalidità civile

La Legge 104/92 - Legge quadro per l'handicap

La Legge 80/2006- Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

D.G.R.C. n. 694 del 10.6.2005 - Delega al Coordinatore

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

A DELIBERARE, CON URGENZA, LE MODALITA' OPERATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE 6 MARZO 2006 N. 80.

Stabilendo che:

- I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide dovranno essere esonerati, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
- in applicazione dell'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, che la procedura per l'accertamento sanitario, la certificazione dello stato di invalidità civile, di cui all'art. 1 della Legge 295/90 e la procedura per l'accertamento, la certificazione dell'handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 e 4 della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, siano effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata e siano così regolate:
 - l'accertamento sanitario e la certificazione dello stato di invalidità civile, di sordomutismo e cecità deve essere in ogni caso contestuale all'accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/92 ed effettuata dalla Commissione di cui all'art. 4 della stessa legge, qualora il richiedente esprima anche tale richiesta all'atto della presentazione della domanda; a tal fine è opportuno aggiornare i moduli di domanda inserendo nello stesso modulo, per il riconoscimento dell'invalidità civile, anche la richiesta di accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/92 e viceversa;
 - nulla si modifica nel caso in cui la domanda sia presentata allo scopo di ottenere i benefici derivanti da una sola delle due leggi citate si procederà in base alla normativa vigente;

- la comunicazione da parte dell'A.S.L. della sussistenza dei requisiti deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali;
- l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap riguardante persone con patologie oncologiche, come previsto dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito dalla Legge 9 marzo 2006 n. 80, deve essere effettuato dalle Commissioni mediche competenti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ed è così regolato:
 - la richiesta della procedura prevista dal comma 3 bis deve essere evidenziata all'atto della presentazione della domanda;
 - lo stato di gravità deve essere evidenziato dal certificato medico di supporto alla domanda con l'indicazione della stadiazione clinica attuale della malattia;
 - le certificazioni provvisorie devono essere rilasciate al termine delle visite ed hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici socio-assistenziali da esse derivanti. Parimenti i verbali delle visite collegiali devono essere contestualmente trasmessi alle Commissioni mediche periferiche di cui all'art. 1 della L. 295/90.
- per quanto attiene alle eventuali domande giacenti alla data di entrata in vigore della L. 9 marzo 2006 n. 80, la procedura d'urgenza può essere attivata mediante autocertificazione dell'interessato o di persona da questi delegata ai sensi delle norme vigenti in materia di delega;
- il responsabile della struttura di Medicina Legale distrettuale provvede a programmare il calendario delle visite.

24 febbraio 2009

I Consiglieri Regionali